



Assessorato turismo, sport e commercio

U. O. Commercio, somministrazione di alimenti e bevande e tutela del consumatore

Richiesta dei contributi per gli esercizi di vicinato - 2025 (articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020)

Domande e risposte

Presentazione della domanda e adempimenti formali

1) Come si presenta la domanda di contributo?

La domanda deve essere inviata con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **turismo@pec.regione.vda.it**, utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito web della Regione alla pagina <https://tinyurl.com/contributi-vicinato>

2) È necessario pagare l'imposta di bollo?

Sì, salvo che l'impresa non rientri tra i soggetti esentati dal pagamento sulla base della normativa vigente. Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire esclusivamente in modalità virtuale attraverso la piattaforma pagoPA®. Sul modulo di domanda devono essere riportati l'Identificativo Unico Pagamento (codice IUV) e la causale: *"Domanda di contributo art. 29 l.r. 1/2020 – anno 2025"*.

Aspetti fiscali e contributivi

3) Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto?

Sì, al contributo eventualmente concesso è applicata una ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

4) Occorre verificare che il DURC dell'impresa beneficiaria sia regolare?

No, non è richiesta alcuna verifica in merito alla regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

Definizioni e requisiti tecnici

5) Che cosa si intende per “commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità”?

Per “commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità” si intende lo svolgimento, nell’anno solare 2025, di almeno un’attività di commercio al dettaglio – principale o secondaria – classificata con uno dei codici ATECO 2025 indicati di seguito, che devono risultare dalla visura camerale dell’impresa.

47.11	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
47.3	Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
47.51.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico
47.55.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.62.1	Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche
47.62.2	Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria
47.71.1	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini
47.71.5	Commercio al dettaglio di accessori per l'abbigliamento
47.71.3	Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima
47.72.11	Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per adulti
47.72.12	Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per neonati e bambini
47.73.1	Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica
47.73.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
47.75.0	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
47.73.20	Commercio al dettaglio di rimedi erboristici

47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia
47.74.01	Commercio al dettaglio di occhiali e lenti
47.78.3	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, bombole di gas, carbone e legna da ardere
47.78.4	Commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia

6) Che cosa si intende per “esercizio di vicinato”?

Si considera esercizio di vicinato un’attività commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nel Comune di Aosta e a 150 metri quadrati negli altri Comuni della Valle d’Aosta.¹

7) Che cosa si intende per “superficie di vendita di un esercizio di vicinato”?

Per superficie di vendita di un esercizio di vicinato si intende l’area destinata esclusivamente alla vendita, anche se occupata da banchi, scaffalature e strutture analoghe. Non rientrano nella superficie di vendita gli spazi adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.²

8) Che cosa si intende per “nuova apertura di attività” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1/2020?

Per “nuova apertura di attività” si intende l’apertura ex novo di una struttura commerciale qualificabile come esercizio di vicinato, oppure la riapertura di una struttura preesistente, anch’essa qualificabile come esercizio di vicinato, che:

- non svolgeva attività riconducibile al codice ATECO per il quale è presentata la domanda di contributo, oppure
- che risulti chiusa, per cessazione dell’attività, da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda.

Non è considerata “nuova apertura” il semplice subentro, a qualsiasi titolo, da parte di un nuovo soggetto nella gestione di un’attività già esistente.³

9) Che cosa si intende per “unità lavorative annue (ULA)” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’art. 1, comma 2, della l.r. 1/2020?

Le Unità Lavorative Annue (ULA) rappresentano il numero di persone che, durante l’intero esercizio, lavorano a tempo pieno nell’impresa o per suo conto.

È calcolato in frazioni di ULA il lavoro dei dipendenti che:

- non hanno prestato attività per tutto l’esercizio
- hanno lavorato a tempo parziale (indipendentemente dalla durata)
- sono stati impiegati come lavoratori stagionali

Le ULA comprendono:

- i dipendenti dell’impresa

¹ Articolo 2, comma 1, lettera d) dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 21 luglio 2025.

² Articolo 2, comma 1, lettera h) dell’allegato alla DGR 943/2025.

³ Articolo 2, comma 1, lettera f) dell’allegato alla DGR 943/2025.

- le persone che lavorano per l'impresa e, secondo la normativa nazionale, sono equiparate ai dipendenti
- i proprietari, gestori e soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa concessi.

Non sono invece conteggiati come ULA:

- gli apprendisti con contratto di apprendistato
- gli studenti con contratto di formazione.

Inoltre, la durata dei congedi di maternità o parentali è esclusa dal calcolo delle ULA.⁴

Calcolo del volume d'affari medio e requisiti economici

10) Un contribuente che svolge attività in regime forfettario, e quindi non presenta la dichiarazione IVA, può comunque accedere al contributo? È possibile dimostrare il volume d'affari tramite il modello Redditi (o UNICO)?

Sì. I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, ma il loro volume d'affari è comunque rilevabile dal modello Redditi (ex modello UNICO), quadro LM, rigo LM2 – "Totale componenti positivi". Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, anche i soggetti in regime forfettario possono accedere al contributo, utilizzando il dato dichiarato nel quadro LM per attestare il proprio volume d'affari.

Qualora il beneficiario venga selezionato per il controllo successivo delle dichiarazioni sostitutive, dovrà esibire copia del modello Redditi (o UNICO) relativo a ciascuno degli anni di riferimento della misura (es. 2022, 2023, 2024).

11) In caso di subentro nella gestione di un'attività commerciale nel corso dell'anno, il nuovo gestore può presentare domanda di contributo? Deve tenere conto anche del volume d'affari dell'impresa precedente, che ha ceduto l'attività e chiuso la partita IVA?

Sì, il nuovo gestore può presentare la domanda di contributo per il mantenimento dell'attività. Ai fini della determinazione del volume d'affari medio annuo, dovrà dichiarare la media dei volumi d'affari risultanti dalle dichiarazioni IVA relative ai tre anni precedenti la presentazione della domanda, considerando – per i periodi di rispettiva competenza – sia i dati dell'impresa cedente sia quelli della propria impresa subentrante.

12) Se un'impresa, oltre a un esercizio di vicinato ammesso al contributo, svolge anche altre attività in unità locali diverse (ad esempio artigianato o bar-ristorante), i limiti previsti — 120.000 euro di volume d'affari medio annuo dichiarato ai fini IVA negli ultimi tre esercizi e 2,5 ULA — devono essere calcolati sull'intera impresa o solo sul singolo esercizio di vicinato commerciale?

Come stabilito dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 1/2020, i limiti di 120.000 euro di volume d'affari medio annuo e di 2,5 ULA si riferiscono esclusivamente al singolo esercizio di vicinato commerciale.

13) Per accedere al contributo, gli esercizi di vicinato devono avere dichiarato, ai fini IVA, un volume d'affari medio non superiore a 120.000 euro nel triennio precedente la presentazione della domanda.

⁴ Articolo 2, comma 1, lettera i) dell'allegato alla DGR 943/2025.

Un esercizio di vicinato svolge sia operazioni soggette a IVA al 22%, sia operazioni previste dall'art. 74 del DPR 633/72 (vendita di libri). Se si considerano solo le operazioni con IVA al 22%, il volume d'affari medio degli ultimi tre anni risulta inferiore a 120.000 euro; includendo anche le operazioni ex art. 74, invece, la soglia viene superata. L'impresa può comunque presentare domanda ai sensi dell'art. 29 l.r. 1/2020?

No. In base agli orientamenti già adottati in casi simili dall'Amministrazione statale e regionale, per il calcolo del volume d'affari da indicare ai fini del contributo occorre considerare l'importo complessivo risultante al rigo VE50 della dichiarazione IVA, comprensivo anche degli aggi relativi alle operazioni disciplinate dall'art. 74 del DPR 633/72.

Le uniche componenti che possono essere escluse dal calcolo sono quelle derivanti da eventuali cessioni di beni strumentali.

Pertanto, l'impresa indicata non possiede i requisiti previsti dall'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 e non può accedere al contributo.

14) Per le edicole e i tabaccai, le dichiarazioni IVA non includono i ricavi fissi e gli aggi derivanti dalla vendita di giornali, sigarette e altri generi di Monopolio.

Devo quindi sommare questi importi, oltre a quelli risultanti dalla dichiarazione IVA, per calcolare il volume d'affari medio annuo degli ultimi tre anni?

In particolare, per le edicole che registrano solo ricavi fissi dalla vendita di giornali e periodici — e che quindi presentano un volume d'affari pari a zero in dichiarazione IVA — occorre considerare i ricavi fissi netti di ciascun anno così come dichiarati ai fini reddituali?

Sì. In base agli orientamenti già adottati per misure di aiuto analoghe, al volume d'affari riportato al rigo VE50 della dichiarazione IVA devono essere aggiunti anche gli importi relativi agli aggi e ai ricavi fissi delle operazioni disciplinate dall'art. 74 del DPR 633/72.

L'unica voce che può essere esclusa dal calcolo è quella derivante dall'eventuale cessione di beni strumentali.

15) Un'attività che vende tabacchi, giornali e altri articoli soggetti a IVA può richiedere il contributo previsto dall'art. 29 della l.r. 1/2020 a favore degli esercizi di vicinato?

Per calcolare il volume d'affari medio del triennio precedente, oltre al dato indicato al rigo VE50 della dichiarazione IVA, devo includere anche gli aggi relativi alla vendita di tabacchi e altri beni?

Per i giornali, che contabilizzo nei costi tramite l'estratto conto settimanale e nei corrispettivi con il totale degli acquisti maggiorato del 23% fisso spettante, devo considerare come volume d'affari solo il margine (23%) oppure l'intero corrispettivo (costo + margine)?

Sì, l'attività può accedere al contributo, ma ai fini del calcolo del volume d'affari valgono regole precise.

In base agli orientamenti già adottati per misure simili, al volume d'affari risultante dal rigo VE50 della dichiarazione IVA vanno sommati anche gli aggi relativi alle operazioni disciplinate dall'art. 74 del DPR 633/72. Le uniche componenti che possono essere escluse sono quelle derivanti da eventuali cessioni di beni strumentali.

Per i rivenditori che operano con contratti estimatori (giornali, libri, periodici anche su supporti audiovisivi, distributori di carburante, rivendite di tabacchi e beni di monopolio), il volume d'affari deve essere calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 10, del DPR 600/1973, cioè al netto del prezzo corrisposto al fornitore. In pratica, occorre considerare solo l'aggio o margine spettante (ad esempio il 23% fisso per i giornali), e non il corrispettivo comprensivo sia del costo sia del margine.

Ammissibilità di specifiche attività o situazioni

- 16) Un'impresa che gestisce tre unità locali diverse — una commerciale, una artigiana e una di somministrazione di alimenti e bevande — può accedere al contributo per l'esercizio di vicinato commerciale?**

Sì, ma solo se l'esercizio di vicinato svolge esclusivamente attività commerciale in almeno un settore merceologico corrispondente a un codice ATECO (principale o secondario) ammesso al contributo, come risulta dalla visura camerale, e rispetta tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 29 della l.r. 1/2020 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 21 luglio 2025.

- 17) Un'edicola, un tabacchino o una cartoleria che offrono anche servizi di fotocopiatrice (codice ATECO 2025 82.10.00) possono accedere al contributo?**

Sì. Questa possibilità è prevista da una specifica deroga stabilita dall'articolo 5, comma 5, lettera b), dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 21 luglio 2025, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 29 della l.r. 1/2020 e dalla stessa DGR 943/2025.

- 18) Se in un esercizio di vicinato svolgo contemporaneamente almeno una delle attività commerciali (principale o secondaria) indicate all'articolo 5, comma 1, lett. b) dell'Allegato alla DGR 943/2025 e, insieme, anche un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio, posso presentare domanda di contributo?**

Sì, questa possibilità è prevista da una specifica deroga introdotta dall'articolo 5, comma 5, lett. c) dell'Allegato alla DGR 943/2025.

La deroga si applica però solo se:

- l'esercizio di vicinato si trova in uno dei seguenti Comuni della Valle d'Aosta: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençon, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche, Valsavarenche;
- oltre all'attività commerciale ammessa, l'esercizio svolge **solo** attività di somministrazione o di servizio, ma **non altre attività di settori diversi** (ad esempio artigianali).

In questo caso, il contributo può essere concesso in deroga al principio generale di esclusività dell'attività di commercio al dettaglio stabilito dall'articolo 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato alla DGR 943/2025.

- 19) Un'attività artigiana con vendita annessa — ad esempio un centro estetico che commercializza prodotti cosmetici (codice ATECO 47.75.0) o un panificatore che vende pane e altri prodotti alimentari — può accedere al contributo?**

No. Per accedere ai contributi previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020, le imprese devono essere titolari della gestione di un esercizio di vicinato operante esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato alla DGR 943/2025.

Le attività che, nella stessa sede o unità locale, esercitano sia un'attività artigiana sia la vendita al dettaglio non possono beneficiare del contributo, anche se la parte commerciale rientra tra i codici ATECO ammessi.

20) Gli esercizi di vicinato con apertura stagionale possono accedere al contributo?

No. Ai contributi straordinari previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020 sono riservati esclusivamente agli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari e beni di prima necessità e che svolgono la propria attività in modo continuativo durante tutto l'anno.

Le risposte contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente operative e orientative. In caso di dubbi interpretativi o discrepanze, prevalgono in ogni caso le disposizioni ufficiali previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020 e dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 21 luglio 2025.